

AGRICAMPO ONLUS

Codice fiscale 97737370581 – Partita iva 13217931008
via Principe Umberto, 40 - 00185 ROMA RM

22° Verbale assemblea straordinaria dei soci del giorno 28/05/2021

Il giorno 28/05/2021, presso i locali della sede operativa in Roma via Valle di Perna 315, alle ore 19:00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifiche allo Statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

A seguito dei provvedimenti emanati per il contenimento della diffusione del Covid19, la partecipazione, l'intervento e l'espressione del voto nell'Assemblea, sono espressamente previsti anche mediante mezzi di telecomunicazione audio e/o video nello specifico è stato predisposto apposito link tramite l'applicazione MEET della piattaforma GOOGLE SUITE: meet.google.com/nsy-prpw-zns

Assume la Presidenza il Dr. Francesco Tamburella, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea degli associati ai sensi del vigente statuto;
- la presenza di sé medesimo nell'anzidetta qualità, nonché dell'associata Dott.ssa Giorgia Perillo;
- la presenza, in conformità ai provvedimenti emanati per il contenimento della diffusione del Covid19, mediante collegamento in video - audio conferenza, dei membri del Consiglio direttivo del Dr. Alessio Curti e dott.ssa Monica Cecic Ercolano
- la presenza, in conformità ai provvedimenti emanati per il contenimento della diffusione del Covid19, mediante collegamento in video - audio conferenza, degli associati signori: Matteo Gendusa, Chiara Serratore, Emiliano Michetti, Alessandro Pellegatti, Alessandro Ferri, Daniele Berenci, Davide Zicarelli, Serena Barbaro, Romilda Alfano, Carlotta Lo Palco, Giorgio Stranges, Andrea Guacci, Edoardo Borghi, Giovanni Rivosecchi, Eleonora Batisti, Zoe Dell'Anno, Amelia Laco, Giulia Pezzarossa, Teklu Rosa, Leonardo Pasqui, Riccardo Bucchia, Marco De Rosa, Lia Chelo, Francesca Rosato, Claudia Petricca,

1



AGRICAMPO ONLUS

Codice fiscale 97737370581 – Partita iva 13217931008
via Principe Umberto, 40 - 00185 ROMA RM

Federica Pazzelli, Noemi Cangemi, Gabriele La Starza, Alice Seghezza, Clara Nappi, Chiara Maraldi, Pamela Saccoccio, Alessio Cadavero, Gabriele Marcelli.

- la presenza in delega degli associati signori: Giulio Zamparelli (delegato Alessio Curti), Chiara Villani (delegato Gabriele La Starza), Cristian Rossi (delegato Giorgia Perillo), Eleonora Rocca (delegato Pamela Saccoccio), Riccardo Mondello (delegato Romilda Alfano), Luciano Massimi (delegato Emiliano Michetti), Martina Cusanno (delegato Alessandro Pellegatti), Elena Carbone (delegato Chiara Maraldi), Andrea Bonaiuti (delegato Francesco Tamburella), Matilde Giuliani (delegato Federica Pazzelli).

I signori associati, previamente identificati dal Presidente Dr. Francesco Tamburella dichiarano espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale ed in modo simultaneo alla trattazione degli argomenti e di poter visionare la documentazione.

Vista la presenza di **48** associati su un totale di **60** associati, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in unica adunanza.

Invita la dott.ssa Giorgia Perillo, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alle modifiche disposte dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "AGRICAMPO ONLUS" a "AGRICAMPO APS". Il mantenimento della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 460/1997 e s.m.i., varrà in ogni caso sino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Si procede, quindi, alla lettura dei ventiquattro articoli di cui si compone il nuovo Statuto, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto (ALLEGATO A) e ne forma parte integrante. Il Presidente dichiara approvato il nuovo

Handwritten signature in blue ink, followed by the number '2' written in blue ink.

AGRICAMPO ONLUS

Codice fiscale 97737370581 – Partita iva 13217931008
via Principe Umberto, 40 - 00185 ROMA RM

statuto che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

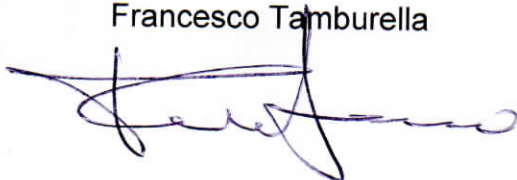
L'assemblea dei soci dà il più ampio mandato al Presidente Dr. Francesco Tamburella per apportare al presente atto e all'allegato Statuto, tutte le modifiche, soppressioni e/o integrazioni che dovessero essere richiesti dai competenti Uffici in sede di registrazione.

Non avendo null'altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:00 dopo lettura ed approvazione del presente verbale.

Roma, 28/05/2021

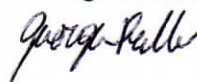
Il Presidente

Francesco Tamburella



Il Segretario

Giorgia Perillo



Registrato a Trieste il 16.06.2021 al n° 3049

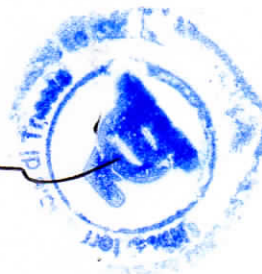
T548 Serie 3 - Liquidati €

(Euro)

Versati il

ESENTE

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO*
Tiziana CAMILLI
*firma su delega del Direttore Provinciale



ALLEGATO A

STATUTO “AGRICAMPO APS”

ALLEGATO all'atto.
Reg. il 16. 06. 2021
N° 3049 Serie III
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*
Tiziana CAMILLI
*firma in delega del Direttore Provinciale

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "AGRICAMPO". L'associazione è disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/ 2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concreta operatività RUNTS.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AGRICAMPO APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

FINALITA' - SCOPI - ATTIVITA'

Articolo 4

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. È esclusa qualsiasi finalità professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

In particolare l'Associazione individua nell'effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della sua attività come anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo. Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nelle medesime Dichiarazioni.

In questa prospettiva, l'Associazione ha come oggetto la gestione di attività sociali, sanitarie ed educative a favore di persone con diverse forme di disagio, soprattutto se svantaggiati e portatori di interessi sociali ed economici particolari e minoritari.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017:

- Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- a) gestire i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti, appunto, alle categorie svantaggiate e alle loro famiglie; organizzare i servizi terapeutici di riabilitazione in tutti i settori, case di riposo, case famiglia, centri polivalenti, case alloggio integrate, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri di prima accoglienza, centri di orientamento e inserimento lavorativo di categorie svantaggiate, attuare politiche di risparmio ed equità collettiva attraverso la creazione di gruppi d'acquisto solidale, gestire fattorie sociali e educative;
- b) progettare ed erogare servizi formativi (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione delle categorie deboli e dei diversamente abili) e di servizi per l'orientamento e l'inserimento lavorativo anche attraverso partenariati con altri organismi (Università, Centri di Formazione pubblici e privati, Centri di Ricerca, associazioni culturali, etc.); il settore formazione disabili mira in particolar modo a fornire competenze utili all'inserimento socio-lavorativo degli allievi;
- c) promuovere lo sviluppo sostenibile, la preservazione dell'ambiente, i principi etici nell'economia e nella finanza in adesione alle direttive europee sulla C.S.R. (Corporate Social Responsibility), al GLOBAL COMPACT promosso dall'O.N.U. e alla "Carta dei Principi per un'Altra Economia";
- d) promuovere le reti di economia solidale, reti *g-local*, reti di *community care*, reti territoriali, attuazione di programmi, interventi di natura culturale ed azioni di imprenditoria sociale che favoriscano lo sviluppo umano, economico, sociale delle comunità locali e del Sud del Mondo, diffondano la cultura della solidarietà tra i popoli, realizzino concreti percorsi di partenariato e di cooperazione decentrata Sud/Sud nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle competenze e delle risorse di ciascuno;

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom of the page.

- e) realizzare servizi di consulenza e tutoring attraverso esperti, professionisti o volontari, nell'ambito di attività di cooperazione locale ed internazionale, di cooperazione economica solidale, di sviluppo locale in favore di organizzazioni, enti, che operano per attività analoghe;
- f) realizzare attività di *fund raising* finalizzate a supportare azioni di cooperazione allo sviluppo locale ed internazionale in campo prevalentemente economico, svolte anche per altre organizzazioni o enti che operano per attività analoghe;
- g) promuovere azioni di sensibilizzazione sul tema della solidarietà internazionale, della economia solidale, della pace, dell'intercultura, della cooperazione internazionale anche attraverso studi specifici, workshop, seminari, convegni, prodotti editoriali, etc.;
- h) realizzare e gestire produzioni cinematografiche e multimediali.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

ASSOCIATI

Articolo 5

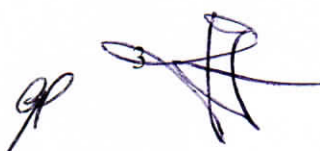
Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra indicato, esso deve essere integrato entro un anno ai sensi dell'articolo 35 co. 1 bis del D.lgs.117/2017.

Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto.

In particolare possono essere associati le associazioni di promozione sociale e altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, si riconoscono nello statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Il numero di soci enti di terzo settore o senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci associazioni di promozione sociale.



È possibile chiedere di essere ammessi come associati mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, anche via posta elettronica, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria degli associati, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Articolo 6

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.



Articolo 6bis

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 7

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso, senza necessità di motivazione, comunicato per iscritto al Consiglio direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per gravi motivi e precisamente:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria delibera l'esclusione degli associati con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea degli associati.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- quote associative e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;



- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Articolo 9bis

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

6



ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Le sue deliberazioni sono vincolanti e obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale qualora si superino i limiti legislativi, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

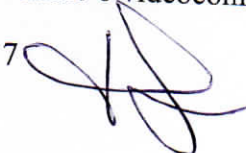
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 11

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

 7 

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO – ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 14

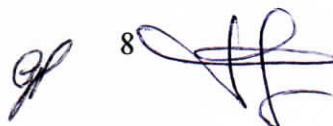
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere il bilancio sociale qualora si superino i limiti legislativi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

8



- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 17

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;



- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 19

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico e da un Controllo Supplente o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle

qualipresenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Articolo 19bis

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i propri associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 20bis

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea fra i propri associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Assiste il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 21

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

SCIoglimento

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

NORME FINALI

Articolo 24

La disciplina delle Onlus, con il conseguente obbligo di qualifica, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore. A decorrere dall'iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del RUNTS, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

12

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the number '12' at the top. The signature is cursive and appears to be 'Giovanni...'. The stamp is partially obscured by the signature.